

La Consulta, nel respingere le questioni sollevate dal Consiglio di Stato avverso la possibile istituzione di corsi di laurea nella sola lingua straniera, fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento, che salvaguarda comunque la centralità della lingua italiana negli insegnamenti universitari.

[Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 42 – Pres. Grossi, Est. Modugno](#)

**Università – Corsi di laurea in lingua straniera – Esclusività - Questione infondata di costituzionalità.**

*E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevata in riferimento agli artt. 3, 6 e 33 della Costituzione, nella parte in cui, in attuazione dell'obiettivo di internazionalizzazione degli atenei, consente l'attivazione di corsi di laurea esclusivamente in lingua straniera (1).*

---

(1) I.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta respinge la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato (cfr. sez. VI 22 gennaio 2015 n. 242) nei confronti della norma (sancita dall'art. 2, comma 2, lett. l), l. n. 240 del 2010), che consente l'attivazione generalizzata ed esclusiva (cioè con esclusione dell'italiano) di corsi universitari in lingua straniera.

In particolare l'ordinanza di rimessione, nel richiamare la giurisprudenza costituzionale che ha ribadito la consacrazione della lingua italiana quale «lingua ufficiale della Repubblica» (cfr. ad es. 22 maggio 2009, n. 159, in Giur. cost. 2009, 3, 1734 con note di BARTOLE, PALICI DI SUNI e PALERMO), aveva evidenziato come l'imposizione dell'uso esclusivo dell'inglese (nel caso del corso oggetto della controversia definito “lingua ufficiale di erogazione”), apparisse anche confliggente con la libertà di insegnamento, sancita dall'art. 33 della Costituzione.

II.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta ha respinto le questioni sollevate, fornendo tuttavia una diversa lettura ermeneutica della disciplina contestata.

In proposito, dopo aver ribadito la centralità, sul piano costituzionale, della lingua italiana con specifico riferimento anche all'insegnamento nella scuola e non solo nelle università, ha fornito, della disposizione censurata, una lettura costituzionalmente orientata, tale da contemperare le esigenze sottese alla internazionalizzazione – voluta dal legislatore e perseguibile, in attuazione della loro autonomia costituzionalmente garantita, dagli atenei – con i principî di cui agli artt. 3, 6, 33 e 34 Cost.

In particolare tali principi, se per un verso sono incompatibili con la possibilità che interi corsi di studio siano erogati esclusivamente in una lingua diversa dall'italiano, per un altro verso consentono agli atenei di affiancare all'erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari. In tale prospettiva – di raccordo fra i principi

predetti ed il perseguimento dell'obiettivo dell'internazionalizzazione - è quindi possibile una offerta formativa che preveda che taluni corsi siano tenuti tanto in lingua italiana quanto in lingua straniera.

Affinché tale facoltà non diventi elusiva dei principî costituzionali, occorre che gli atenei vi facciano ricorso secondo ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, così da garantire una complessiva offerta formativa che sia rispettosa del primato della lingua italiana, così come del principio d'eguaglianza, del diritto all'istruzione e della libertà d'insegnamento.

In definitiva, esclusa l'ammissibilità di interi corsi di studio nella sola lingua straniera, se ne ammette, nei predetti limiti, l'erogazione nell'ambito di singoli corsi. Nel far salva la possibile attivazione di corsi da tenersi nella sola lingua straniera, la Consulta individua un limite di ragionevolezza e proporzionalità che, pur assumendo carattere di principio, non appare di immediata e specifica applicabilità.

III.- Per completezza si segnala come la giurisprudenza costituzionale abbia reso diverse pronunce sulla centralità della lingua italiana (nel decisivo presupposto che la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale), ma al contempo della connessa tutela delle minoranze linguistiche:

a) [ordinanza n. 337 del 2006](#), in Dir. pen. e proc., 2006, 1330, secondo cui «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 15, 2° comma e 17, 2° e 3° comma d.p.r. 15 luglio 1988 n. 574 («norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la p.a. e nei procedimenti giudiziari»), come modificati dagli art. 2 e 4 d.leg. 29 maggio 2001 n. 283 («norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al d.p.r. 15 luglio 1988 n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonché in materia di assegnazione di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci»), sollevata in riferimento agli art. 6, 24 e 97 Cost.»;

b) [sentenza n. 249 del 2005](#), in Foro it., 2006, I, 28, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza, secondo cui «È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, 2° comma, lett. f), l. 3 maggio 2004 n. 112, nella parte in cui prevede che il servizio pubblico generale televisivo garantisce comunque la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano ed in lingua ladina (e non anche in favore delle minoranze cimbre e mochene) per la provincia autonoma di Trento, in riferimento agli art. 3, 1° comma, 6 cost., 2, 4, 15, 16, 92, 102 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 1, 1° comma, prima frase, e 3 quater, 1° comma, d.leg. 16 dicembre 1993 n. 592.»;

c) [sentenza n. 15 del 1996](#), in Foro it. 1996, I, 2659, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza, secondo cui «la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l'art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il

principio di eguaglianza, «essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare»;

d) [sentenza n. 28 del 1982](#), in Foro it., 1982, I, 1814, con nota di CARROZZA e TIBERINI, secondo cui: I) «È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 137, 1° comma, c.p.p. nella parte in cui prevede l'uso obbligatorio della lingua italiana per il compimento degli atti processuali a pena di nullità, in riferimento agli art. 3 e 6 Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.»; II) «È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 137, 3° comma, c.p.p. nella parte in cui punisce con l'ammenda da lire ventimila a ottantamila il rifiuto di esprimersi in lingua italiana da parte di chi la conosce e la falsa attestazione di ignorarla, in riferimento agli art. 3 e 6 Cost. e all'art. 3 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (si legge in motivazione che la sanzione disposta dall'art. 137, 3° comma, c.p.p. non è applicabile nei confronti dei cittadini appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta, quale deve intendersi la minoranza slovena per effetto delle disposizioni di legge dirette ad attuare, limitatamente alla provincia di Trieste, la tutela prevista dagli art. 3 e 6 Cost. e dall'art. 3 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia)».